DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 145/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1589]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE ([1]) rettificata dalla GU L 283 del 31.8.2020, pag. 2.

(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 L 0879**: Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296), rettificata dalla GU L 283 del 31.8.2020, pag. 2.»

Articolo 2

Il punto 19b (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. È aggiunto il seguente trattino:

   «— **32019 L 0879**: Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296), rettificata dalla GU L 283 del 31.8.2020, pag. 2.»

2. Gli adattamenti da e) a j) sono rinumerati come adattamenti da h) a m).

3. Dopo l'adattamento d) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

   «e) All'articolo 44 bis, paragrafo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "28 dicembre 2020" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022".

   f) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 45 *decies*, paragrafo 3, si applica al più tardi 36 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022 o, se l'autorità di risoluzione di uno Stato EFTA ha fissato un termine di messa in conformità che scade più di 36 mesi dopo l'entrata in vigore di tale decisione, a partire da tale termine.

   g) All'articolo 45 *quaterdecies*, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

      (i) al paragrafo 1, primo comma, anziché "il 1° gennaio 2024" leggasi "al più tardi 36 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022";

      (ii) al paragrafo 1, secondo comma, anziché "il 1° gennaio 2022" leggasi "al più tardi un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022";

([1]) GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296.

(iii) al paragrafo 1, terzo comma, anziché "dopo il 1° gennaio 2024" leggasi "più di 36 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022";

(iv) al paragrafo 2, anziché "il 1° gennaio 2022" leggasi "al più tardi un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022".»

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2019/879, rettificata dalla GU L 283 del 31.8.2020, pag. 2, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.